

**La Corte d'appello di Bari ha affrontato due questioni interpretative, l'una processuale e l'altra sostanziale.**

Sotto il primo profilo, ha affermato che il reclamo alla Corte d'appello avverso le ordinanze presidenziali ha il solo effetto di investire il Giudice di secondo grado del riesame dei provvedimenti presidenziali «*allo stato degli atti*», spettando al competente giudice istruttore, nel corso del procedimento di separazione o divorzio, la loro eventuale revoca o modifica (conseguente al necessario presupposto del mutamento delle circostanze, sebbene non più menzionato nell'ultimo comma dell'art. 709 c.p.c.), a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori.

Sotto il profilo sostanziale, con particolare riferimento al tema della quantificazione dell'assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio, la Corte d'appello ha sostenuto che, se è vero che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale (si veda Cass. 9878/2006 in [www.affidamentocondiviso.it](http://www.affidamentocondiviso.it)), è altrettanto vero che, in regime di convivenza familiare, i bisogni della moglie e del figlio minore non potevano essere soddisfatti coll'irrisoria somma di Euro 400,00 mensili complessivamente offerta dal reclamante. Ration per cui è stata confermata la misura dell'assegno di mantenimento per moglie e figlio disposta dal Presidente del Tribunale, pari complessivamente ad Euro 1.000,00.

**REPUBBLICA ITALIANA**

La Corte di Appello di Bari, Sezione Famiglia Civile, composta dai signori magistrati:

- dott. Vito M. Caferra Presidente
- dott. Michele Tarantino Consigliere
- dott. Ettore Cirillo Consigliere/Relatore

ha pronunciato, all'esito dell'udienza camerale del 10 novembre 2006, la seguente ordinanza nel procedimento iscritto nel registro generale col numero d'ordine 277 dell'anno 2006 e promosso da **P.D.** (avv. T. Centola c/o avv. A. de Leonardis) contro **B.G.** (avv. P. Fatigato c/o studio Porcelli & Tamborra).

**Fatto e Diritto**

A seguito di ricorso per separazione, il Presidente del Tribunale di Foggia, con ordinanza del 16 giugno 2006, autorizzava i coniugi indicati in epigrafe a vivere separatamente, disponeva l'affidamento condiviso del piccolo P.M. (cl. 2000) e la sua collocazione presso la madre, assegnataria della casa familiare, ed infine poneva a carico del marito l'assegno mensile di 1000 euro di cui 700 per il mantenimento della moglie e 300 per il sostentamento del figlio (oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie). Reclama, per la riduzione dell'assegno a 200 euro per la moglie e 200 euro per il figlio, il P. con atto depositato il 10 agosto 2006, al quale la B. resiste con memoria. All'esito dell'odierna udienza camerale questa Corte ritiene che il reclamo, pur ammissibile, sia infondato.

Il 16 marzo 2006 è entrata in vigore la legge n. 54 del 2006, che ha introdotto il nuovo quarto comma dell'art. 708 c.p.c.. In base a tale nuova disposizione, contro i provvedimenti presidenziali si può proporre reclamo alla cor-

te d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento. L'ordinanza del 16 giugno 2006, all'epoca non notificata da alcuna delle parti, è stata reclamata il 10 agosto 2006. Sicché alla data del reclamo il termine per impugnare non era spirato né si era in alcun modo consumato (poiché nessun provvedimento sembra essere stato emesso dal giudice istruttore dinanzi al quale le parti sono comparse il 26 ottobre 2006). Resta dunque da verificare se l'ordinanza sia o meno soggetta a reclamo, atteso che il giudizio di separazione è stato introdotto il 25 gennaio 2006. La soluzione è, secondo questa Corte, positiva. Il nuovo quarto comma dell'art. 708 c.p.c. è pienamente vigente dal 16 marzo 2006 e si condivide quella dottrina che ritiene che, in forza del generale principio secondo cui tempus regit actum, possano essere soggetti a reclamo davanti alla corte d'appello secondo il procedimento analizzato, tutti i provvedimenti presidenziali, persino se emanati in applicazione delle previgenti disposizioni, purché alla data del 16 marzo non sia ancora scaduto il termine di dieci giorni dalla notificazione. In sostanza l'art. 2 della legge 54/2006, il quale ha devoluto il reclamo contro le ordinanze presidenziali alla competenza funzionale della corte d'appello, configura una norma processuale d'immediata applicazione anche nelle controversie pendenti, in difetto di diversa disposizione transitoria (cfr. in generale Cass. 2973/1996, 3629/1989, 8218/1987). Nella specie l'udienza presidenziale è stata celebrata e l'ordinanza reclamata è stata emessa posteriormente all'entrata in vigore del nuovo quarto comma dell'art. 708 c.p.c., che è dunque pienamente applicabile ancorché riguardi un giudizio iniziato anteriormente. Del resto le provvidenze del caso sono state adottate dal presidente in base alle disposizioni sostanziali del nuovo testo dell'art. 155 c.c., in-

trodotto sempre dalla legge 54/2006, che trova applicazione addirittura nei casi di procedure già definite (art. 4).

Tanto premesso, va osservato che il reclamo previsto dal nuovo quarto comma dell'art. 708 c.p.c. ha per oggetto statuizioni di natura temporanea ed urgente su relazioni e situazioni (giuridiche e di fatto), le quali per comune esperienza sono, di per sé e per il contesto conflittuale, suscettibili di evoluzione nel corso del processo. Peraltro, nel caso di mutamento delle circostanze, dette statuizioni possono essere modificate o revocate dal giudice istruttore, ai sensi dell'ultimo comma del nuovo art. 709 c.p.c. così come del vecchio ultimo comma dell'art. 708 c.p.c. e dell'ottavo comma dell'art. 4 l.d.. Di conseguenza, secondo una corretta interpretazione sistematica del novellato art. 708 c.p.c. (che esclude una duplicazione di procedimenti aventi lo stesso oggetto), il proposto reclamo ha il solo effetto di investire la corte d'appello del riesame dei provvedimenti presidenziali allo stato degli atti, laddove spetta al competente giudice istruttore nel corso del procedimento pendente in primo grado l'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori.

Alla stregua dell'esame, necessariamente sommario, degli elementi di prova offerti dalle parti in sede d'udienza presidenziale, il provvedimento impugnato non va riformato. Ritiene la Corte che le questioni sull'assegno potranno trovare sbocco ed adeguato approfondimento solo nel prosieguo del giudizio di merito, non essendo, allo stato degli atti, necessario riesaminare la comparazione tra le situazioni economiche dei coniugi, che esattamente l'ordinanza presidenziale pare aver valutato, sia pure ai limitati fini e con la

sommarietà tipica della deliberazione interinale. Invero è pacifico che la B. (di anni 36) sia disoccupata e non fosse in precedenza occupata. Il P., dipendente della soc. R., non ha versato in atti la prescritta dichiarazione fiscale del 2006 per i redditi del 2005; è in atti invece, per averla prodotta la B., la dichiarazione fiscale del 2005 per i redditi del P. del 2004, dalla quale emerge un reddito imponibile lordo di 48.729 euro e netto di 35249 euro, non incompatibile coll'esborso annuo di 12.000 euro per moglie e figlio. Dalla epistodica produzione documentale del reclamante si evince che le entrate lavorative mensili nette del P. nel 2006 sarebbero di circa 2277,90 euro (v. fogli paga; dati reddituali in calce al modulo Prestitalia), per le 14 mensilità del ccnl del settore chimico, oltre ad ulteriori indennità compensative per trasferite e simili (v. fg.paga). Ancora una volta si tratta di dati non incompatibili coll'erogazione dell'assegno previsto dall'ordinanza presidenziale. La tesi di fondo del reclamante é quella che la presenza di oneri vari (mutuo casa, prestiti vari, etc.) abbatterebbe considerevolmente la quota di reddito disponibile per il mantenimento della moglie e del figlio. Però, se è vero che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale (Cass. 9878/2006), è pur vero che pare impossibile che in regime di convivenza familiare i bisogni della B. e del piccolo P. fossero adeguatamente soddisfatti coll'irrisoria somma di 400 euro mensili complessivamente offerta dal reclamante. Né può dimenticarsi che inspiegabilmente, con contratto n. 89623 del 10 aprile 2006, il P. si è volontariamente gravato di un ulteriore mutuo colla S.p.A. Prestitalia, allorquando le parti erano già comparse dinanzi al Presidente (20/3/2006) ed era stato assunto un primo provvedimento

d'urgenza (24/3/2006). Dinanzi a tale situazione, tutta ancora da chiarire nel dettaglio e da valutarsi allo stato solo sul piano logico e circostanziale, la liquidazione presidenziale dell'assegno non pare meritevole di censura (dovendo la B. anche far fronte agli oneri accessori, condominiali e manutentivi ed alle utenze della casa familiare).

Il reclamo va dunque interamente disatteso con compensazione di spese per la natura meramente interinale e provvisoria delle statuizioni in atto.

**P.T.M.**

La Corte, rigetta il reclamo proposto da P.D. contro B.G. e conferma l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Foggia in data 16 giugno 2006.

Spese compensate.

Si comunichi anche al Tribunale di Trani per l'unione agli atti della causa di merito tra le parti (g.i. dott.ssa Marchesiello; ult. ud. 26 ottobre 2006).

Bari, 10/11/2006

**Il Presidente**